



Sede di Trento

**Oggetto: Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che a partire dal 4 al 31 luglio 2023 hanno interessato il territorio della Regione Lombardia.**

Gentile cliente,

con il presente avviso si informa che con Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile (OCDPC) del 27 settembre 2023, n. 1.026 - pubblicata sul sito del Dipartimento della Protezione Civile <https://www.protezionecivile.gov.it/it/normativa/ocdpc-n-1026-del-27-settembre-2023> e in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale - è stata adottata una misura di sospensione del pagamento delle rate dei mutui, a seguito della Delibera del Consiglio dei Ministri del 28 agosto 2023 - pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 210 dell'8 settembre 2023 - con la quale è stato dichiarato per 12 mesi dalla data di deliberazione lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che dal 4 al 31 luglio 2023 hanno interessato il territorio della Regione Lombardia.

In particolare, l'Art. 12 ("Sospensione dei mutui") dell' Ordinanza , ha disposto che il predetto evento costituisce causa di forza maggiore ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1218 del codice civile. Lo stesso articolo prevede per i soggetti titolari di mutui relativi agli edifici sgomberati o danneggiati, ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica (anche agricola), svolte nei medesimi edifici, il diritto chiedere alle banche e intermediari finanziari, fino all'agibilità o all'abitabilità del predetto immobile e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza, una sospensione delle rate dei medesimi mutui, optando tra la sospensione dell'intera rata o della sola quota capitale. La richiesta di sospensione del pagamento delle rate deve essere accompagnata da autocertificazione del danno subito, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni. La facoltà di sospensione dovrà essere esercitata entro 30 giorni dalla data del presente avviso.

L'importo complessivo delle rate sospese dovrà essere restituito alla Banca - a decorrere dalla scadenza prevista dal Piano di Ammortamento originario - senza spese e/o oneri aggiuntivi, ferma restando comunque la maturazione degli interessi contrattuali sulle quote di capitale posticipate.

Detta restituzione avverrà con rate aventi la stessa periodicità di quelle scadute durante il periodo di sospensione ovvero in unica soluzione contestualmente all'eventuale estinzione anticipata del finanziamento.



Resta inteso che, nel periodo di sospensione, non si procederà con alcuna segnalazione di insoluto alle Banche Dati relativa alle rate sospese.

La sospensione non costituisce in alcun modo novazione del contratto di mutuo e resta ferma ogni altra modalità, patto, condizione e garanzia di cui al contratto di finanziamento in essere, con particolare riferimento alla garanzia ipotecaria nel caso di mutuo ipotecario.

Per maggiori informazioni, nonché per richiedere la sospensione delle rate, è possibile rivolgersi alla propria filiale di riferimento. Il presente avviso è pubblicato sul sito internet della Banca all'indirizzo [www.mediocredito.it](http://www.mediocredito.it).